

Codice A1419A

D.D. 21 giugno 2023, n. 1366

"Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l'Infanzia" abbreviabile in "Fondazione Tancredi di Barolo" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1366/A1419A/2023

DEL 21/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "Fondazione Tancredi di Barolo – Centro Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l’Infanzia” abbreviabile in “Fondazione Tancredi di Barolo” con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 27/4/2023 acquisita al prot. n. 23961 del 27/4/2023 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della “Fondazione Tancredi di Barolo – Centro Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l’Infanzia”, C.F. 97633910019, con sede in Torino (TO), Via delle Orfane, 7;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 20/11/2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di Regione Piemonte al n. 748;

il nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione con atto rogato del dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, rep. n. 55617 del 12/4/2023, registrato presso la D.P. Torino I in data 17/4/2023 al n. 17492, al fine di variare gli articoli riguardanti la composizione del Consiglio d’Amministrazione e l’Organo di Controllo;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione, al n. 748 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Tancredi di Barolo – Centro Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l'Infanzia" abbreviabile in "Fondazione Tancredi di Barolo" con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE

(A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [statuto_tancredi_di_barolo.pdf](#)

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO "A" AL N. 55617 DI FASCICOLO

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Su iniziativa dei coniugi Pompeo e Maria Maddalena Vagliani e dell'Opera Barolo è stata costituita con rogito notaio Antonio Maria Marocco in data 5 dicembre 2002 al n. 139799 di repertorio, la "Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi sulla storia della scuola e del libro per l'infanzia", in forma abbreviata "Fondazione Tancredi di Barolo".

Con la presente formulazione s'intende aggiornato/rinnovato lo Statuto come pure adeguato alle normative vigenti.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino, Palazzo Barolo.

L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato solo dal Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera unanime.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, svolgendo dal 2002 la propria attività in locali di proprietà del co-Fondatore Opera Barolo e ricollegandosi alla tradizione di iniziative di carattere pedagogico promosse nell'Ottocento dai Marchesi Giulia e Tancredi Falletti di Barolo, accanto a quelle assistenziali e di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dalla costituzione dei primi asili in Piemonte, ha per scopo di:

1. coinvolgere in modo sistematico il mondo della scuola, con contributi di tipo scientifico e di ricerca ma anche di "servizio";
2. incrementare le collezioni della Fondazione per conseguire le finalità qui indicate e così realizzare i programmi deliberati;



3. promuovere la salvaguardia, l'acquisizione, il riordino e la valorizzazione di fondi librari, documentari, iconografici e museali di interesse storico-culturale legati al mondo dell'infanzia e della scuola in Italia e in Europa;
4. mettere a disposizione tutti i materiali a studiosi e ricercatori con apertura del Centro Studi nella biblioteca della Fondazione;
5. operare anche come Centro di documentazione e informazione online su attività e iniziative analoghe, realizzando una pubblicazione periodica, non quotidiana;
6. sviluppare una riflessione critica sul valore educativo, storico, letterario, artistico e di potenziamento della creatività del libro per l'infanzia e per la scuola anche in riferimento alla pubblicistica attuale, organizzando, promuovendo ed ospitando incontri, seminari, pubblicazioni, mostre, spettacoli onde coinvolgere anche il grande pubblico;
7. gestire il MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, attivando percorsi specifici dedicati alle scuole;
8. essere un punto di riferimento e coordinamento sul territorio della Regione Piemonte e non solo per iniziative inerenti alla storia della scuola, della pedagogia e dell'editoria per l'infanzia, collaborando con enti che perseguono finalità analoghe.

La Fondazione, escluso ogni scopo lucrativo, potrà svolgere - regolamentando con contratti specifici l'utilizzo dei locali di proprietà del cofondatore Opera Barolo - ogni altra attività mobiliare e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi enunciati ed esercita i propri fini statutari nell'ambito della Regione Piemonte, dalla quale è legalmente riconosciuta, con scambi, collaborazioni ed effetti a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla biblioteca, dall'archivio dalle raccolte museali e dalle infrastrutture, ivi comprese le attrezzature scolastiche conferite in dotazione dai coniugi Pompeo e Maria Maddalena Vagliani al momento della costituzione della Fondazione (anno 2002), il cui valore è stato in allora determinato




complessivamente in euro 703.000,00=, successivamente incrementato da acquisizioni e donazioni ad esse aggiunte, e che ne formano la parte indisponibile.

Le entrate a disposizione della Fondazione sono costituite da:

- A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove non specificamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- B. proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare allo svolgimento dell'attività della Fondazione e non ad incremento del patrimonio indisponibile;
- C. contributi e fondi ricevuti, in accordo alla legislazione vigente, sulla conduzione e sperimentazione di studi storico-scientifici;
- D. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove non specificatamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- E. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati se non destinati specificamente a incremento del patrimonio indisponibile;
- F. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio disponibile;
- G. contributi patrimoniali ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici ove non specificamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- H. avanzi di amministrazione, ove non specificamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile.

L'Opera Barolo, nel suo ruolo di co-Fondatore, ha sempre sostenuto le iniziative e le esigenze anche pratiche della Fondazione. In particolare, fin dall'originaria costituzione nell'anno 2002, ha messo a sua disposizione gratuitamente per lo



svolgimento dell'attività della Fondazione: (i) i locali uffici di piazza Savoia n. 6, Torino; (ii) le aule della scuola a Palazzo Barolo e (iii) dall'anno 2011, i locali espositivi del MUSLI (art. 3 sub. 7) in via Corte d'Appello 22, Torino. L'utilizzo di ulteriori spazi potrà essere di volta in volta concordato e regolato con apposite scritture.

La Regione Piemonte e la Città di Torino nel corso degli anni hanno attivamente sostenuto l'avvio e l'attività con la ristrutturazione, il restauro, la catalogazione e l'allestimento, partecipando all'utilizzo, valorizzazione e sviluppo attraverso contribuzioni specifiche.

L'Università degli Studi di Torino ha contribuito con il necessario presidio scientifico attraverso i rappresentanti nominati dal Rettore.

Il Ministero della Cultura avendo riconosciuto l'importanza della Fondazione a livello locale e nazionale ha inserito l'ente nella lista dei soggetti beneficiari dei contributi a ciò destinati.

Articolo 5 - Durata

La durata della fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. l'Organo di controllo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione prevede fino ad un massimo di 13 membri ed è così composto:

1. dal co-Fondatore superstite Pompeo Vagliani, Presidente della Fondazione, che ne è a vita membro di diritto.



Qualora il Fondatore signor Pompeo Vagliani non possa o non voglia far parte del Consiglio di Amministrazione, spetterà all'altro Socio Fondatore Opera Barolo, la nomina di un nuovo Presidente (cfr. art. 10);

2. da un rappresentante della famiglia Vagliani Enrico Salsi, nipote del co-Fondatore Pompeo Vagliani, che ne è membro di diritto a vita o finché vorrà esserlo;
3. fino ad un massimo di 6 (sei) Consiglieri nominati dal Presidente dell'Opera Barolo;
4. da 1 (uno) rappresentante di Regione Piemonte, designato dalla Giunta Regionale;
5. da 1 (uno) membro designato dal Sindaco della Città di Torino;
6. da 2 (due) Consiglieri nominati dal Rettore dell'Università degli Studi di Torino;
7. da 1 (un) rappresentante del Ministero della Cultura, nominato dall'Amministrazione Vigilante.

I Consiglieri di amministrazione, ad eccezione dei co-Fondatori, Consiglieri di diritto a vita, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può deliberare se è presente la maggioranza dei membri nominati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina il Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.

Articolo 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con il personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono conferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- approva ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente e il bilancio consuntivo dell'anno precedente, come da normativa vigente;



- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli pubblici o privati ovvero in beni immobili;
- nomina i membri dell'eventuale Comitato Scientifico;
- provvede alla formazione ed all'aggiornamento del Regolamento della Fondazione e, consultandosi con il Comitato Scientifico, alla determinazione delle regole riguardanti l'attività scientifica, all'accettazione degli incarichi di consulenza, alla fissazione dei compensi ed onorari, allo sviluppo della biblioteca e dell'archivio e del museo, all'eventuale concessione di borse di studio e contributi di ricerca;
- elabora il programma annuale delle attività, i progetti prioritari, recepisce e assegna le risorse per la realizzazione dei programmi avvalendosi della collaborazione del Direttore, che risponde al Consiglio per la realizzazione e la gestione operativa ed economica finanziaria dei programmi previsti, collaborando con i membri del Comitato Scientifico coinvolti;
- determina annualmente il compenso spettante al Direttore, se nominato, e all'organo di controllo, se nominato, essendo l'attività dei consiglieri a titolo gratuito.

Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata o in altro modo tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo di amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato), ovvero, in mancanza, da persona designata dell'organo di amministrazione stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni dell'organo di amministrazione sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dell'organo di amministrazione stesso.

Articolo 10 - Presidente

La Presidenza della Fondazione spetta di diritto e a vita al dott. Pompeo Vagliani; qualora lo stesso non possa o non voglia più ricoprire la carica di Presidente, questi verrà nominato di diritto dall'Opera Barolo, altro Socio Fondatore.

Il Presidente, diverso da Fondatore dott. Pompeo Vagliani, resterà in carica 3 anni e potrà essere riconfermato *sine die*.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno un Vice Presidente che può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, conferendo allo stesso i conseguenti necessari poteri.

In ogni caso il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.



Articolo 11 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri, effettivi e due supplenti, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti previsti dal codice civile, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni svolte dalla Fondazione o su determinati affari.

La durata dell'incarico è di tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.



I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili e possono far parte dell'organo di vigilanza, a norma delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, se nominato.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 7 o più membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica 3 anni; ne fanno parte di diritto i Consiglieri nominati dal Rettore dell'Università di Torino ed il Presidente della Fondazione.

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alle nuove nomine, scegliendo ogni nuovo membro da una terna di nomi proposti dal Comitato Scientifico stesso.

In caso di vacanza, non dovuta a scadenza del mandato, i membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e possono avvenire anche in audio/video conferenza. Le relative decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere nominato dal Rettore dell'Università di Torino, che fa parte del Consiglio di Amministrazione, e il Presidente della Fondazione garantiscono i collegamenti e curano i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.


Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

Articolo 13 – Competenze del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la stesura e l'approvazione del programma di lavoro annuale.

Il Comitato Scientifico:

- orienta le politiche culturali della Fondazione;
- promuove la presenza della Fondazione nelle sedi adeguate;
- contribuisce a promuovere e facilita l'utilizzo delle strutture e del patrimonio della Fondazione da parte del mondo della scuola;



- collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore (se nominato) per l'elaborazione dei programmi annuali della Fondazione ed è garante della scientificità degli stessi;
- contribuisce e collabora a promuovere i programmi e le manifestazioni della Fondazione.

Articolo 14 - Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, può nominare un Direttore, che può fungere anche da Sovrintendente alla biblioteca e all'archivio, il quale dovrà curare:

- l'esecuzione ed il coordinamento delle attività deliberate dall'organo di amministrazione nell'ambito dell'autonomia definita dal regolamento;
- gestire la biblioteca, l'archivio e il MUSLI;
- fornire al Consiglio di Amministrazione la proposta del piano annuale di sviluppo, con una previsione dei costi nelle varie categorie;
- rispondere all'organo di amministrazione per la realizzazione dei programmi, operando in collegamento col Comitato Scientifico;
- assicurare la realizzazione dei programmi previsti nel rispetto dei budget approvati;
- altri compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore assumerà la veste di consulente; verrà nominato per tre anni, potrà essere rinnovato ed avrà diritto ad un compenso determinato in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Cariche sociali

Tutte le cariche - ad eccezione dell'organo di controllo - sono gratuite, salvo soltanto il rimborso delle spese documentate e previamente autorizzate, per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Articolo 16 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto il bilancio o rendiconto annuale e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La Fondazione si estinguerà:

- nel caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo della Fondazione;
- nel caso di insufficienza del patrimonio della Fondazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

In caso di estinzione della Fondazione, l'Opera Barolo provvederà a destinare l'intero patrimonio librario della Fondazione alla Biblioteca Civica di Torino, quello archivistico all'Archivio della Città di Torino e i beni residuali saranno destinati sempre dall'Opera Barolo a Enti, Associazioni, Fondazioni, con finalità analoghe a quelle della Fondazione Tancredi di Barolo.

Articolo 18 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.ti: Pompeo VAGLIANI

Giuseppe GIACALONE

Natalia EVDOKIMOVA

ANDREA GANELLI

